



CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL BAR INTERNO AL TEATRO COMUNALE “GUSTAVO MODENA” DI MORI.

Indice

ART. 1 - OGGETTO.....	1
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	2
ART. 3 - SPAZI E ATTREZZATURE.....	3
ART. 4 - DURATA.....	4
ART. 5 - CANONI E CORRISPETTIVI.....	5
ART. 6 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.....	5
ART. 7 - OBBLIGHI MANUTENTIVI	6
ART. 8 – UTENZE.....	7
ART. 9 - PULIZIE	7
ART. 10 - RESPONSABILITÀ	7
ART. 11 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO	8
ART. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA.....	9
ART. 13 – SUBCONCESSIONE	10
ART. 14 – INADEMPIMENTI E PENALI.....	11
ART. 15 – RISOLUZIONE.....	11
ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA.....	11
ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	12

ART. 18 – RICHIAMI NORMATIVI.....	12
ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI.....	12
ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	12
ART. 21 - TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12

ART.1 OGGETTO

Il presente capitolato disciplina la concessione del servizio di bar presso il teatro comunale "Gustavo Modena", ubicato in via Teatro n. 60 (somministrazione di alimenti e bevande TIPO C ai sensi dell'art.2 comma 1 lette.c). della l.p.14.07.2000 n.9 che definisce questi esercizi come esercizi "di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, aventi carattere prevalente, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, cinema, teatri e altri esercizi simili. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago a carattere prevalente la semplice musica di accompagnamento e compagnia.") e di servizi accessori come di seguito descritti.

Con tale contratto il Comune di Mori intende assicurare la gestione del servizio di bar/pasti veloci e la pulizia degli spazi comuni individuati dal foyer, dai bagni a piano terra funzionali oltre che al teatro anche al bar (individuati nella planimetria allegata al presente capitolato).

Il Comune di Mori mette a disposizione del concessionario i locali e gli spazi per lo svolgimento del servizio, alle condizioni di cui al presente capitolato.

Il presente capitolato ha pertanto per oggetto la concessione di servizi, cui è connesso l'utilizzo degli spazi necessari allo svolgimento del servizio stesso da parte del Concessionario.

ART.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La concessione del servizio di cui al presente capitolato consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art.2 della L.p. 14.07.2000 n.9 per le seguenti tipologie di legge:
 - "B1" somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche, latte, dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria ed i prodotti di gastronomia;
 - "A2" somministrazione di pasti veloci ;
- come attività accessoria garantire la pulizia ordinaria degli spazi comuni individuati dal foyer, dai bagni a piano terra funzionali oltre che al teatro anche al bar (spazi individuati nella planimetria allegata al presente);

E' vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici , semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art.110 del TULPS.

E' vietata inoltre l'installazione di distributori automatici per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande fredde e calde.

Il Concessionario si obbliga a gestire in proprio il bar e spetta allo stesso provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i competenti uffici comunali e relativi all'apertura dell'impresa alimentare presso i competenti organi di igiene dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari.

E' vietato organizzare qualsiasi evento di carattere musicale o di pubblico spettacolo che possa interferire con le attività culturali già organizzate dal Comune o da altri soggetti nel corso dell'anno. Il concessionario è tenuto ad effettuare tutti i servizi aggiuntivi che proponesse in sede di gara in quanto esplicita obbligazione contrattuale.

Ulteriori attività non ricomprese nell'offerta tecnica, proposte, sono preventivamente concordate con il Comune - ed in particolare con il Servizio Comunità ed attività produttive -e devono essere svolte regolarmente al pari di quelle esposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART.3 SPAZI ED ATTREZZATURE

L'immobile messo a disposizione per lo svolgimento del servizio appartiene al demanio comunale ed è identificato catastalmente da parte della p.ed. 306 C.C. Mori, come meglio indicato nella planimetria allegato al presente capitolato.

Si dà atto che a carico della citata p.ed 306 C.C. Mori si trova annotato nel Libro Fondiario il vincolo diretto tutela artistica ai sensi del D.lgs.22.01.2004 n.423 ed ss.mm. ed ii. A tal proposito il Comune con istanza di data 05.10.2018 ha chiesto alla Soprintendenza per i beni architettonici ed archeologici della provincia Autonoma di Trento la concessione in uso, per l'attività oggetto del presente atto.

Le parti, e specificatamente il concessionario, dichiarano, in relazione a quanto suesposto, di ben conoscere il contenuto e le implicazioni di dette disposizioni di tutela. Il concessionario, in tal senso, si impegna ed obbliga, per ogni aspetto relativo alla conduzione ed utilizzo del bene, a uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di tutela e fruizione dei beni culturali ed apporre in essere tempestivamente gli atti e gli adempimenti imposti dalla normativa vigente in materia, esonerando fin d'ora irrevocabilmente il Comune di Mori da ogni responsabilità connessa ad eventuali irregolarità o inadempimenti del concessionario medesimo o di soggetto dal medesimo incaricati.

Le unità immobiliari messe a disposizione comprendono:

- uno spazio coperto costituito dalla superficie storicamente adibita a bar e relative zone operative, dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande al piano terra (mq 29 arredati);
- uno spazio coperto costituito dalle superfici ad oggi adibite ad ingresso del teatro ed i servizi igienici del piano terra;
- uno spazio scoperto all'aperto costituito dalla fascia pavimentata attigua ai locali bar per complessivi mq 15 delimitato dai pali dissuasori di sosta. Al riguardo gli arredi eventuali del plateatico dovranno essere costituiti da tavoli e sedie ed altri arredi assolutamente amovibili per consentire alle compagnie teatrali di caricare e scaricare il materiale di scena ed i costumi. Inoltre tale arredo dovrà essere ritirato alla chiusura dell'esercizio.
- Gli arredi quali tavoli, sedie (vedasi inventario dei beni mobili allegato al Capitolato) ed un bancone bar attrezzato.

Tutti gli altri spazi non riconducibili ai punti precedenti non sono nella disponibilità del concessionario.

I locali da adibire a somministrazione di alimenti e bevande sono dotati di servizi igienici ad uso esclusivo, ma il concessionario può utilizzare anche i servizi igienici presenti al piano terra dell'edificio ospitante il Teatro comunale, in quanto l'attività di bar deve coincidere temporalmente con quella di apertura del teatro, curandone la pulizia ordinaria e garantendone l'accesso a tutti gli utenti della struttura culturale. Inoltre i locali oggetto del presente Capitolato sono accessibili anche ad utenti diversamente abili. La struttura rispetta le norme in materia di barriere architettoniche.

E' a carico del concessionario l'acquisto degli arredi integrativi rispetto a quelli già presenti e che verranno consegnati allo stesso con i locali.

La tipologia di eventuali arredi acquistati dal concessionario per il locale coperto quanto per il plateatico all'aperto dovrà integrarsi con l'edificio di pregio storico e con gli arredi già presenti, e dovrà essere coordinato ed autorizzato dal personale comunale.

Ai sensi del D.M. n.37/2008 la situazione degli impianti a servizio dei locali di cui sopra è quella risultante dalla documentazione conservata e consultabile presso il Servizio Tecnico comunale.

Al termine del contratto, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario deve produrre al Comune una dichiarazione riguardante le eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornire le relative schede degli impianti aggiornate.

ART. 4 DURATA

La concessione del servizio ha durata fino al 31 maggio 2021, con decorrenza dal giorno di consegna dei locali. La revoca della concessione è disciplinata dall'art.176 del D.lgs.n.50/2016 ed ss.mm.

Il concessionario ha la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione da notificare alla Amministrazione comunale via pec o mediante raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della data in cui intende cessare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 5 CANONE E CORRISPETTIVI

Il comune non versa alcun corrispettivo al Concessionario, attribuendo allo stesso, quale corrispettivo della gestione, unicamente il diritto di gestire il servizio medesimo e di trattenere i relativi introiti.

Altresì non si prevede il versamento al Comune di Mori da parte del concessionario di alcun canone per l'utilizzo dei locali nello svolgimento del servizio.

ART. 6 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

A) ORARIO E CHIUSURE

Il concessionario si impegna a svolgere il servizio di cui all'art. 2 del presente Capitolato, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande secondo un orario coincidente con l'orario di apertura del Teatro comunale di Mori, fatte salve le aperture per eventi dedicati esclusivamente agli istituti scolastici. Deve, inoltre, rimanere aperto in occasione dello svolgimento di eventi previsti all'interno della struttura, fino al termine degli eventi stessi.

Il concessionario dà atto che il teatro comunale osserva un periodo di chiusura variabile nel corso dell'estate e può chiudere per esigenze straordinarie o non prevedibili.

È consentita la chiusura della sola attività di somministrazione di alimenti e bevande fino ad un massimo di tre giornate all'anno, ad esclusione del periodo della stagione teatrale di prosa organizzata dall'Amministrazione comunale. L'eventuale chiusura, anche non continuativa, dovrà essere preventivamente richiesta al Servizio Comunità ed attività produttive con un preavviso minimo di sette giorni.

Il Servizio Comunità ed attività produttive si impegna a trasmettere al concessionario le date delle attività culturali ospitate nel Teatro Sociale "Gustavo Modena" con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento e di conseguenza del servizio di bar. Per tutte le attività che non siano comunicate almeno venti giorni prima al Concessionario, lo stesso è esentato dall'obbligo di garantire il servizio oggetto del presente capitolato.

Nulla spetta al Concessionario, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento del bar per fatto di terzi o per fatti impreveduti e imprevedibili non imputabili al Comune di Mori.

Nell'esercizio pubblico non possono essere installati e usati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

E' data facoltà al concessionario, esclusivamente nel caso di associazioni o cooperative sociali di vendere manufatti o prodotti (alimentari e non alimentari) che siano manufatti e prodotti legati all'attività dell'associazione o della cooperativa sociale assegnataria ed in ogni caso finalizzati a promuovere la propria attività di associazione/cooperativa attraverso modalità da concordare previamente con il personale del Servizio Comunità ed attività produttive, munendosi anche di tutti i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa.

Nello svolgimento dell'attività il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali e lo spazio esterno descritti nell'art. 3, nonché le attrezzature messe a

disposizione, elencate nel verbale di consegna, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione ed ordinaria manutenzione, e obbligandosi altresì a restituirli al Comune, alla scadenza del contratto stesso, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali.

Il concessionario si obbliga altresì a reintegrare le attrezzature danneggiate per cause derivanti dal non corretto utilizzo e danneggiamento, anche se imputabili a terzi.

Il concessionario si obbliga a fornire i propri servizi assicurandone, per tutta la durata della concessione, continuità, regolarità e qualità.

La gestione commerciale dell'esercizio viene effettuata ad esclusiva cura e vantaggio del Concessionario.

Il Concessionario deve garantire al cliente il servizio al tavolo, interno ed esterno e si obbliga all'utilizzo esclusivo di stoviglie lavabili.

La fornitura e la pulizia delle stoviglie e delle altre attrezzature non comprese nel suddetto verbale, necessarie per la conduzione del bar o per la realizzazione delle attività previste in sede di offerta tecnica, per l'intera durata del presente contratto, sono a carico esclusivamente del Concessionario.

È espressamente vietato l'utilizzo di bicchieri, piatti, posate, tazze e scodelle "usa e getta".

Il concessionario dovrà altresì farsi parte diligente, anche attraverso un'adeguata pubblicità interna al locale concesso, affinché:

- le consumazioni si effettuino negli spazi concessi a tale scopo;
- gli utenti del bar mantengano un comportamento appropriato all'interno e all'esterno del locale, senza creare situazioni di conflitto.

ART. 7 - OBBLIGHI MANUTENTIVI

Il concessionario si impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali e gli impianti messi a disposizione dal Comune, applicando corretti metodi di pulizia e uso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e igiene.

- La manutenzione ordinaria dei locali destinati all'attività è a carico del Concessionario.
- Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.
- L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali è a carico del Concessionario, previa autorizzazione del Comune.

Rientrano nella manutenzione ordinaria sugli edifici tutti gli interventi volti ad effettuare una corretta e diligente conduzione delle strutture, che ne garantiscono l'efficienza e la durata nel tempo; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere l'edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data del presente Capitolato. Ogni intervento eseguito sugli impianti deve essere eseguito e certificato ai sensi della L.46/90 e DM 37/2008.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa tutte le opere che, pur non necessarie al mantenimento dell'edificio così come originariamente concepito, sono finalizzate ad un miglior utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamento dei tramezzi, apertura di nuovi passaggi, etc.) o per modifiche dell'impiantistica (sostituzione dei corpi illuminanti, etc.).

Restano a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dell'immobile o delle sue componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il Comune può eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.

Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi, anche a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura, qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il concessionario deve obbligarsi a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto del Comune di Mori. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

ART. 8 – UTENZE

Le spese di energia elettrica, acqua e riscaldamento rimangono a carico del Comune, considerato il carattere non continuativo e pertanto non economicamente appetibile dell'attività di somministrazione, che vuol perseguire lo scopo di dare un servizio minimo di caffetteria e piccola ristorazione mediante pasti veloci per il personale delle compagnie teatrali, nonché per il pubblico in occasione degli eventi culturali che verranno ospitati nel Teatro comunale. Il Comune mantiene pertanto anche l'intestazione delle utenze.

Le pulizie degli spazi individuati dall'articolo 3 sopra indicato sono a carico del concessionario, gli altri sono invece a carico del Comune.

ART. 9 - PULIZIE

Il concessionario si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla pulizia dei locali e dello spazio esterno oggetto della concessione, nonché delle attrezzature e delle stoviglie utilizzate per la gestione. Sono ricompresi tra gli obblighi del concessionario la sanificazione, disinfezione, debatterizzazione periodica dei locali, delle apparecchiature, degli arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Il concessionario deve garantire che il servizio di somministrazione sia svolto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, previa registrazione dell'impresa alimentare presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ai sensi del Regolamento CE 852/04 e acquisizione di qualsiasi altro eventuale nulla osta o autorizzazione necessari per lo svolgimento del servizio.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ

Il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi durante la conduzione del bar e delle attività accessorie, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, eventuali dipendenti del concessionario che operano presso i locali di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del contratto il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per la gestione, liberando il Comune di Mori, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il concessionario si impegna a presentare, all'atto della stipulazione del contratto, idonea e specifica polizza assicurativa, da mantenersi valida ed efficace per tutta la durata del contratto, stipulata con una Compagnia di primario rilievo, che copra ogni rischio di responsabilità civile (RCT ed eventuale RCO) per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecento/00), per sinistro e per anno, per persona e per animali o cose, nonché dei rischi derivanti dalla realizzazione di attività e servizi al momento non prevedibili.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Amministrazione e pertanto qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

L'Impresa concessionaria sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, la stessa deve essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale dando prova dell'avvenuto pagamento, tassativamente entro i termini della scadenza annuale della polizza. In caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, l'Amministrazione comunale, ferma la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, può provvedere direttamente mediante incameramento parziale della cauzione definitiva. Copia della polizza dovrà essere depositata presso il Servizio Comunità ed attività produttive.

Il concessionario prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato negli spazi utilizzati non deve essere composto da liquidi infiammabili e che il carico di incendio è limitato ad una quantità inferiore a 30 Kg/mq (il carico di incendio corrisponde al peso del legname, del materiale cartaceo, o del materiale combustibile assimilabile, riferito all'unità di superficie destinata a magazzino) e solleva fin da subito e in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito.

Eventuali ulteriori attività che il Concessionario dovesse proporre, qualora vincitore, saranno valutate ai fini della necessità o meno di copertura assicurativa integrativa.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Il concessionario deve comunicare al Comune prima dell'inizio del servizio il nominativo del Responsabile del contratto e del relativo recapito di telefonia mobile, e deve comunicare per iscritto ogni variazione del Responsabile stesso.

Il Responsabile del contratto deve curare la realizzazione e il buon andamento del servizio stesso, coordinare l'attività degli operatori e curare le relazioni con i referenti istituzionali.

In particolare, il Responsabile del contratto deve:

1. comunicare al Comune i nominativi delle persone addette al servizio;
2. coordinare lo svolgimento delle attività;
3. accertare che il personale sia idoneo a svolgere le funzioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;
4. garantire il rispetto da parte del personale delle norme di comportamento previste dal presente capitolato e delle norme vigenti in materia di somministrazione (es. igienico-sanitarie, ecc.);
5. garantire, in tempo utile a evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualsiasi ragione.

Il Responsabile del contratto deve essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero. In caso di assenza del Responsabile del contratto, dovuta a qualunque causa, deve esserne garantita l'immediata sostituzione.

Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto Responsabile si intendono fatte direttamente all'aggiudicatario.

Responsabile dell'esecuzione della concessione sarà il Responsabile del Servizio Comunità ed attività produttive.

Al contraente privato è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile ed i collaboratori dallo stesso incaricati.

E' altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione della presente contratto.

ART. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA

Il concessionario si obbliga a impiegare, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio medesimo, in possesso dei requisiti di legge e in numero sufficiente

per coprire l'orario di apertura dell'esercizio, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore. Il concessionario si obbliga a comunicare, al momento della consegna dei locali, il numero ed il nominativo delle persone impiegate presso i locali e gli spazi di cui all'art. 1 e a dare preventiva e tempestiva informazione in caso di sostituzione del personale stesso

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentino e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015 nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

minimi retributivi CCNL e CCPL;

mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;

maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;

eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;

trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;

ROL ed ex festività;

modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto il concessionario, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Il concessionario è obbligato a rispettare il D. Lgs. 81/2008 e s.m. In materia di tutela della sicurezza dei lavoratori adottando tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza stessa, compreso quanto prescritto dall'art. 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.

A tal fine, prima dell'avvio del contratto, l'affidatario deve completare, per la parte di sua competenza, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) appositamente predisposto dal Datore di lavoro Committente. Il Datore di lavoro dell'affidatario dovrà inoltre cooperare con il Datore di lavoro Committente e con i Datori di lavoro ospitanti, al fine di individuare eventuali rischi specifici e interferenziali, da riportare negli appositi "verbali di cooperazione e coordinamento".

Il D.U.V.R.I. potrà essere aggiornato dal Committente, anche su proposta dell'affidatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'affidamento del servizio in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativamente all'eliminazione dei rischi interferenziali, pertanto i costi della sicurezza relativi al servizio oggetto del presente capitolato sono pari a zero.

Il Comune si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte del Concessionario nel rispetto di tutto quanto sopra indicato: l'Amministrazione verifica annualmente il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo e a tal fine il concessionario è obbligato a produrre a

richiesta dell'Amministrazione un'attestazione di un consulente del lavoro dalla quale risulti il pagamento di quanto dovuto ai lavoratori impiegati nel rispetto delle prescrizioni dettate dal CCNL di lavoro applicato e di quanto stabilito dal presente articolo. Parimenti l'Amministrazione verifica annualmente tramite acquisizione d'ufficio del DURC l'assolvimento degli obblighi contributivi del concessionario.

In ogni caso in cui non risultino soddisfatti totalmente o parzialmente gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo l'Amministrazione, a norma dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. può procedere al pagamento di quanto dovuto ai lavoratori dipendenti mediante incameramento totale o parziale della cauzione definitiva.

La violazione grave e/o reiterata delle prescrizioni a tutela dei lavoratori e degli obblighi connessi al versamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi agli enti di riferimento legittima l'Amministrazione a risolvere il contratto in danno del concessionario."

ART. 13 – SUBCONCESSIONE

È fatto espresso divieto al concessionario di affidare a terzi il servizio di somministrazione alimenti e bevande.

Il concessionario deve quindi assicurare la gestione (conduzione bar, pulizie dei locali sopra individuati) direttamente o con proprio personale, escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale delle suddette attività.

Sono inoltre consentiti tutti i contratti per la fornitura di beni necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione. Sono ammissibili tutti i contratti per la realizzazione della manutenzione dei beni mobili e immobili oggetto della concessione. È perciò consentito al concessionario, nell'ambito della propria autonomia di gestione, affidare a terzi ad esempio i lavori per la realizzazione della manutenzione dei beni mobili e immobili oggetto della concessione, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti in materia di qualificazione delle imprese

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Comune procede alla risoluzione del contratto e al conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 16, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti per effetto della violazione medesima.

ART. 14 – INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora si verificano, da parte del Concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti, o, comunque, qualora la gestione complessiva dell'attività esercitata all'interno della struttura fosse svolta in maniera tale da non essere compatibile con il pubblico interesse o in difformità del contratto, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario che deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, che viene dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 16, fatta salva la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 15.

ART. 15 – RISOLUZIONE

Per quanto attiene alla risoluzione per inadempimento, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 176 del Codice degli appalti e alle disposizioni di cui all' art. 1453 e seguenti del Codice civile.

ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Il concessionario deve costituire entro i termini fissati dal Comune e comunque prima della stipulazione del contratto un deposito cauzionale definitivo nella misura fissata dall'art. 103 del Codice degli appalti e quindi nella misura pari al 10% del valore della concessione per tutto il

periodo di valenza (Iva, se dovuta, esclusa), salve le maggiorazioni previste dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

2. La cauzione è costituita dall'aggiudicatario nei modi e nei tempi stabiliti dal bando di gara.
3. La cauzione sta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni nonché delle spese che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimenti o inesatto adempimento dei suoi obblighi.
4. Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione ove la cauzione risultasse insufficiente.
5. L'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
6. La reintegrazione dovrà avvenire entro 10 giorni naturali consecutivi dall'espressa richiesta dell'Amministrazione.

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario prende atto che il Comune di Mori ha approvato, con deliberazione della Giunta comunale 09.02.2017 n 15, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mori; detto codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale <http://www.comune.mori.it/Comune/Organizzazione-comunale/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/2/Codici-disciplinari-e-di-comportamento/Codice-di-comportamento> e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegato. A norma dell'art. 2 del Codice citato, i contenuti del Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario.

L'affidatario deve prendere atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa stessa accertati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con l'Impresa, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Impresa con tutte le conseguenze a carico dell'Impresa previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno dell'Impresa.

ART. 18 – RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non previsto dalle norme di partecipazione e dal presente capitolato, si intendono richiamate, per quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto sono a carico del Concessionario.

ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Foro di Rovereto è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dal presente capitolato e dal conseguente contratto. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione del contratto, la stessa viene devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m. A mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n.136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L.136/2010 l'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata

comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola”.

FC/fc